



II NUOVO CODICE DELLA CRISI

D.LGS 12.1.2019, N. 14

LE NUOVE DEFINIZIONI e I NUOVI STRUMENTI

IL «SOVRAINDEBITAMENTO» (ART. 2, COMMA 2, LETT. A)

La «crisi»:

- «stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende **probabile l'insolvenza** del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte **regolarmente** alle **obbligazioni pianificate**.

IL «SOVRAINDEBITAMENTO» (ART. 2, COMMA 2, LETT. B)

L'«insolvenza»:

- «**lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**».

IL «SOVRAINDEBITAMENTO» (ART. 2, COMMA 2, LETT. C)

**Il requisito oggettivo:
«lo stato di crisi o di insolvenza»**

**Si torna all'insolvenza reversibile e a quella
irreversibile di cui alla L. 3/2012.**

IL «SOVRAINDEBITAMENTO» (ART. 2, COMMA 2, LETT. C)

2) Il requisito soggettivo:

- del consumatore;
- del professionista;
- dell'imprenditore minore;
- dell'imprenditore agricolo;
- delle **start-up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- e di **ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;**

L' «IMPRESA MINORE» (ART. 2, COMMA 2, LETT. D)

Quella che presenta **congiuntamente** i seguenti requisiti nei **tre esercizi antecedenti** la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore:

- un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro trecentomila**;
- **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro duecentomila**;
- un ammontare di **debiti** anche non scaduti **non superiore ad euro cinquecentomila**.

IL «CONSUMATORE» (ART. 2, COMMA 2, LETT. E)

- «la **persona fisica**»
- «che agisce **per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta**»
- «**anche se socio** di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (snc), IV (sas) e VI (saa) del titolo V del libro quinto del codice civile, **per i debiti estranei a quelli sociali**».

L' «OCC»

(ART. 2, COMMA 2, LETT. T)

Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal CCII (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

LA «NUOVA» COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 27 CCII)

E' competente il **Tribunale monocratico** nel cui circondario il debitore ha «**il centro degli interessi principali**»

Cioè....

LA «NUOVA» COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 27 CCII)

Il centro di interessi si presume coincidente:

- a) per la **persona fisica esercente attività' impresa**:
- con la **sede legale** risultante dal **registro delle imprese**
 - o, in mancanza, con la **sede effettiva dell'attività' abituale**.

LA «NUOVA» COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 27 CCII)

Il centro di interessi si presume coincidente:

**b) per la persona fisica non esercente attività
d'impresa:**

- con la **residenza o il domicilio**
- se questi sono sconosciuti, con **l'ultima dimora nota**
- o, in mancanza, con il **luogo di nascita.**

**Se questo non è in Italia, la competenza è del
Tribunale di Roma.**

LA «NUOVA» COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 27 CCII)

Il centro di interessi si presume coincidente:

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa:

- con la **sede legale** risultante dal **registro delle imprese**,
- o, in mancanza, con la **sede effettiva dell'attività abituale**,
- o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b) con riguardo al **legale rappresentante**.

LA «NUOVA» COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 28 CCII)

Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando:

- è intervenuto **nell'anno antecedente** al deposito della domanda,
- ovvero **dopo l'inizio della procedura** di composizione assistita della crisi.

LA «NUOVA» COMPETENZA PER TERRITORIO (ARTT. 29 e ss CCII)

Il Tribunale pronuncia la propria incompetenza con ordinanza e trasmette copia della stessa unitamente agli atti del procedimento al Giudice competente.
Restano salvi gli effetti degli atti già compiuti.

E' ammesso **regolamento di competenza** in caso di conflitti.

Nel caso di apertura di una procedura dinanzi a più tribunali **il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.**

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- 1) **Il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore** (che prende il posto del Piano del Consumatore);
- 2) **Il Concordato Minore** (che prende il posto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti).

Trovano spazio nel Titolo IV, capo II, CCII, nell'ambito degli «Strumenti di regolazione della Crisi»

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

3) La liquidazione controllata del sovraindebitato (prende il posto della Liquidazione del patrimonio).

Trova spazio nel Titolo V, capo IX, CCII, nell'ambito delle procedure di «Liquidazione del patrimonio»

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

4) L'Esdebitazione del sovraindebitato (prevista alla Sezione II, prende il posto della vecchia Esdebitazione).

Trova spazio nel Titolo V, capo X, CCII, nell'ambito delle procedure di «Esdebitazione»

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Disposizioni Generali (Artt. 65 e 66. CCII)

Per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni in materia di sovraindebitamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III (Procedure di regolazione della Crisi e dell'Insolvenza).

In tal caso, i compiti del «Commissario giudiziale» o del «Liquidatore» sono svolti dall'OCC.

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Disposizioni Generali (Artt. 65 e 66. CCII)

- La procedura di Composizione della Crisi produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
- I procedimenti si svolgono dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, il reclamo si propone in Corta d'Appello.

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le nuove Procedure familiari

I membri della stessa famiglia possono presentare **un unico progetto di risoluzione della crisi** da sovraindebitamento quando sono **conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.**

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le nuove Procedure familiari

Quando uno dei membri della famiglia non e' un consumatore, si potrà accedere solo al Concordato Minore (l'ex Accordo di ristrutturazione).

Prevalgono, dunque, i debiti da impresa o professionali

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le nuove Procedure familiari

Una famiglia «allargata»

«Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76»

I NUOVI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le nuove Procedure familiari

- Le **masse attive e passive** rimangono comunque **distinte**.
- Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, **il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento**.
- In tal caso, la **competenza appartiene al giudice adito per primo**.

II NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE: «LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI»

«Il consumatore sovraindebitato, **con l'ausilio dell'OCC**, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico **tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento**.

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma».

II NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE: «LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI»

La domanda è presentata con il consueto corredo documentale e sono confermate e falcidie già consentite.

Novita! Ora si dispone espressamente che:

«La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno»

II NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE: Il nuovo ruolo degli OCC

La domanda **deve essere presentata al giudice tramite un OCC** costituito nel circondario del tribunale competente per territorio.

Dunque, non è più ammesso il ricorso diretto al Giudice!

Domanda: E se non c'è un OCC costituito?

II NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE: Il nuovo ruolo degli OCC

«Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti **sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato**».

Non è necessaria l'assistenza di un difensore.

II NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE: Il nuovo ruolo degli OCC

L'OCC predispone la consueta «Relazione particolareggiata» nella quale ora deve indicare anche:

«se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita»!

II NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE: Il nuovo ruolo degli OCC

Questa valutazione è svolta tenendo a riferimento:

«una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».

II NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE: Il nuovo ruolo degli OCC

Ne consegue che:

«Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore»

* Testo Unico Bancario, Verifica del Merito Creditizio.

II CONCORDATO MINORE: Il consumatore è escluso.

Come all'Accordo ex L. 3/2012, anche al Concordato minore non è ammesso chi conferisca solo debiti da consumo.

I soggetti «non fallibili» possono accedervi per debiti diversi (imprenditoriali, professionali ecc.)

II CONCORDATO MINORE

Condizioni di ammissibilità

La proposta di Concordato minore è ammissibile se:

- «**in continuità**», cioè consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta.
- ovvero, «esclusivamente quando è previsto **l'apporto di risorse esterne** che aumentino in misura apprezzabile la **soddisfazione dei creditori**»

II CONCORDATO MINORE

Condizioni di ammissibilità

- E' possibile prevedere la falcidia anche dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, **come attestato dagli OCC.**
- Si prevede ora la «**Relazione particolareggiata**» dell'OCC anche per il Concordato minore, che attesti anche se il finanziatore ha tenuto conto del **merito creditizio del debitore.**

II CONCORDATO MINORE

Novità procedurali

- La proposta è **inammissibile** anche se il debitore è già stato **esdebitato nei cinque anni precedenti**, ovvero **ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte**.
- I creditori devono far pervenire all'OCC **a mezzo pec** le dichiarazioni di adesione o mancata adesione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale operata a cura dell'OCC medesimo.

II CONCORDATO MINORE

Novità procedurali

- La proposta è accolta dai creditori «a maggioranza dei crediti ammessi al voto»

La soglia, quindi, scende dal 60% al 50% più uno.

- Vale la regola del «**silenzio assenso**»
- Il concordato minore della **società** produce i suoi effetti anche per i **soci illimitatamente responsabili**.

II CONCORDATO MINORE

Novità procedurali

- I creditori muniti di **privilegio, pegno o ipoteca**, dei quali la proposta prevede **l'integrale pagamento**, **non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza** e **non hanno diritto di esprimersi sulla proposta**, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
- I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai **chirografari per la parte residua del credito**.

II CONCORDATO MINORE

Novità procedurali

- **I Giudice può omologare** la proposta anche in caso di contestazioni se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò anche nel caso di mancata adesione/opposizione dell'Amministrazione finanziaria.

II CONCORDATO MINORE

Novità procedurali

- Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare **opposizione o reclamo** in sede di omologa, **anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita'** che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

La domanda è presentata **dal debitore** dinanzi al Tribunale competente per territorio, anche in caso di pendenza di procedure esecutive individuali.

Se la liquidazione riguarda **l'imprenditore**, la domanda può essere promossa dal **Pubblico Ministero.**

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

La domanda è presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC.

Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione con **sentenza**, con cui, tra l'altro, nomina il **Giudice Delegato** e il **Liquidatore**.

Il Liquidatore di norma sarà lo stesso OCC che ha assistito il debitore nella predisposizione della domanda.

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Concorso di Procedure

Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, (Piano o Concordato) il giudice concede al debitore un termine per l'integrazione della domanda.

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Concorso di Procedure

Nella pendenza di tale termine non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia avviata una procedura alternativa.

Alla scadenza del termine di cui sopra senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure alternative richieste, il Giudice, con sentenza, dichiara aperta la Liquidazione ex art. 270 CCII.

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Liquidatore:

- Forma l'elenco dei creditori;
- Redige l'inventario;
- Predisponde il programma di liquidazione che deve assicurare la «ragionevole durata» della procedura;
- Predisponde il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati a mezzo pec;
- Risolte le eventuali osservazioni, forma lo stato passivo;

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Liquidatore, previa autorizzazione del Giudice, esercita o prosegue:

- le azioni tese a conseguire la disponibilità di beni compresi del patrimonio del debitore;
- le azioni dirette al recupero di crediti;
- le azioni tese a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Liquidatore, ancora:

- Esegue il programma di liquidazione;
- Relaziona al Giudice ogni sei mesi;
- Amministra i beni del patrimonio del debitore;
- Terminata la liquidazione, presenta al Giudice il rendiconto;
- Se approvato, procede alla distribuzione del ricavato secondo un piano di riparto coerente con l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo;
- Risolve le eventuali contestazioni in ordine al piano di riparto, salvo l'intervento del Giudice.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

L'«Esdebitazione di diritto» ax art. 282 CCII

Per le procedure di liquidazione controllata, **l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.**

E' dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La nuova esdebitazione del «debitore incapiente» (Art. 282 CCII)

Può accedervi il debitore qualora sia:

- «persona fisica»,
- «meritevole»,
- «non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura».

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Il «debitore incapiente»

Si può accedere all'esdebitazione **solo per una volta.**

E' fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito **entro quattro anni** dal decreto del giudice laddove **sopravvengano utilità rilevanti** che **consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.**

NB: Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Le «utilità rilevanti»

La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La Procedura:

La domanda è presentata per il tramite di un OCC al Tribunale competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di **tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli **atti di straordinaria amministrazione** compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle **dichiarazioni dei redditi** degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione **degli stipendi, delle pensioni, dei salari** e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La Procedura:

Alla domanda deve essere allegata una **relazione particolareggiata** dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle **cause** dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle **ragioni** dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di **atti** del debitore **impugnati** dai creditori;
- d) la valutazione sulla **completezza ed attendibilità** della **documentazione** depositata a corredo della domanda.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La Procedura:

Anche in questo caso l'OCC, nella relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La Procedura:

Il **Giudice**, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, **concede con decreto l'esdebitazione**, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, **ove positiva**, la **dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti**.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La Procedura:

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di **trenta giorni**.

Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, **instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i creditori opposenti ed il debitore**, conferma o revoca il decreto.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La Procedura:

La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50 CCII.

NB:

Ai sensi dell'art. 50, il reclamo si propone dinanzi alla **Corte d'Appello** che decide in camera di Consiglio.

In caso di rigetto del reclamo, la decisione non è ricorribile per Cassazione.

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

La Procedura:

I compensi dell'OCC sono ridotti alla metà.

L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti

Se il giudice ne fa richiesta, l'OCC compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di tali sopravvenienze.

IL NUOVO ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE E DI CONTROLLO NELLE PROCEDURE DI CUI AL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Art. 356 CCII:

Si tratta di un Albo di nuova istituzione che **non sostituisce ma si aggiunge** a quello dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento di cui al D.M. 202/2014.

IL NUOVO ALBO DEI CURATORI, COMMISSARI GIUDIZIALI E LIQUIDATORI

Vi sono iscritti i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di **curatore, commissario giudiziale o liquidatore** nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

E' già possibile prenotarsi sul sito www.isvgroup.it per poter partecipare ai Corsi abilitanti per le nuove figure professionali.

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA

Le modifiche introdotte dal CCII alle procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 **entreranno in vigore decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, intervenuta il 14.2.2019.**